(N. 377-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SPAGNOLLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ANGELILLI, BARBARO, CARELLI, LUSSU, MANCINELLI e PALERMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 1955

Rivalutazione delle pensioni di guerra dirette.

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema delle pensioni di guerra torna all'ordine del giorno con il disegno di legge n. 377, presentato al Senato il 12 febbraio 1954, ad iniziativa dei colleghi Angelilli, Barbaro, Carelli ed altri.

Più di altri questo problema riflette valutazioni di carattere morale, politico, giuridico, tecnico ed economico, valutazioni che portano necessariamente a soluzioni che rispondano al tempo stesso alla personalità morale del danneggiato ed alle sue esigenze da un punto di vista finanziario.

Ed il disegno di legge in esame riguarda in special modo la « rivalutazione economica » e l'auspicato assetto organico delle attuali tabelle in relazione ai molti assegni accessori.

Prima di entrare nei particolari del progetto, mi sembra logico ed opportuno notare che, proprio ai fini della più equa valutazione del trattamento economico a favore della vasta

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

famiglia dei pensionati di guerra, che, alla data del 1° marzo 1956, ha raggiunto l'imponente numero di 1.058.314, risultano emessi, dall'inizio del secondo conflitto mondiale all'aprile 1954, i seguenti provvedimenti di legge:

Legge 19 febbraio 1942, n. 137. — Miglioramenti alle otto categorie di pensionati dei mutilati ed invalidi di guerra;

Legge 11 luglio 1942, n. 879. — Miglioramenti alle pensioni di guerra dei genitori e collaterali dei Caduti;

R. D. L. 13 marzo 1944, n. 85. — Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensione;

D. L. L. 12 aprile 1945, n. 193. — Miglioramenti ai pensionati di guerra;

D. L. L. 29 aprile 1946, n. 299. — Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra;

D. L. C. P. S. 11 novembre 1946, n. 408. — Concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore;

D. L. C. P. S. 29 dicembre 1946, n. 576. — Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra;

D. L. C. P. S. 6 maggio 1947, n. 433. — Concessione dell'indennità di caro-pane a favore degli assistiti;

D. L. C. P. S. 1° settembre 1947, n. 1108. — Nuove provvidenze economiche a favore dei pensionati di guerra;

D. L. 9 marzo 1948, n. 257. — Nuove provvidenze economiche a favore di talune categorie di pensionati di guerra;

D. L. 14 aprile 1948, n. 530. — Nuove provvidenze economiche a favore delle vedove e degli orfani di guerra;

Legge 26 gennaio 1949, n. 20. — Nuove disposizioni relative al D. L. 19 marzo 1948, n. 249 concernente talune categorie di pensioni, e modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto stesso;

Legge 29 luglio 1949, n. 472. — Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati;

Legge 10 agosto 1950, n. 648. — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra;

Legge 6 giugno 1952, n. 683. — Estensione della indennità mensile per la retribuzione di un accompagnatore agli invalidi di prima categoria fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla Tabella *E*, lettera *G*, punti 2 e 3;

Legge 11 aprile 1953, n. 263. — Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove, degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati dei Caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra.

Legge 16 aprile 1954, n. 147. — Aumento dell'assegno di superinvalidità per i grandi invalidi appartenenti alla lettera *B* della Tabella *E* annessa alla legge n. 648.

Particolarmente importanti e, tengo a dichiarare, a mio parere basilari le leggi n. 648 del 1950 e n. 263 del 1953, la prima dal punto di vista prettamente tecnico e la seconda da quello prettamente finanziario.

La prima, infatti, e precisamente quella 10 agosto 1950, n. 648, si è presentata come « un saldo complesso di norme sottoposte ad un rigoroso esame critico, tale da conferire ai vari istituti un aspetto quasi definitivo », come notava, nel presentare il disegno di legge, l'onorevole Pella, allora Ministro del tesoro.

Si trattava di raccogliere e coordinare le numerose frammentarie disposizioni emanate affrettatamente sotto la spinta di necessità contingenti, alcune delle quali avevano finito per diventare norme di generale applicazione, altre permanevano come norme staccate dal nucleo fondamentale di quelle vigenti, altre erano cadute in desuetudine od apparivano ormai anacronistiche. E si sono così dovute anche eliminare numerose contraddizioni ed imperfezioni di terminologia giuridica, armonizzare la speciale legislazione con le leggi generali, adeguare le norme alla coscienza giuri-

dica e sociale del nostro tempo, compiere ricerche di diritto comparato, vagliare la copiosa giurisprudenza che si era venuta formando nell'ultimo ventennio e dare alla norma quella chiarezza formale indispensabile alla opera dell'interprete ed alla comprensione del profano.

Circa il riesame del trattamento economico degli invalidi e dei loro eredi, la legge n. 648, di cui fu relatore il senatore Zotta che presentò un'ampia ed elevata dissertazione di carattere giuridico-tecnico, portò miglioramenti economici per circa 33 miliardi (l'originario progetto governativo prevedeva 18 miliardi), accogliendo quasi integralmente le richieste avanzate dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Non può escludersi che tale legge non era, comunque, perfetta e neppure rispondente in modo totale alle esigenze delle categorie alle quali era diretta; e fu lo stesso senatore Zotta a rilevarlo, nell'esaminare la relazione di minoranza dell'onorevole Cerruti, relazione che appuntava le sue critiche soprattutto sulla esigenza di una razionale sistemazione.

In particolare, rimaneva in sospeso il problema della unificazione degli emolumenti molteplici, che vengono a costituire ancora oggi il trattamento economico del pensionato.

Da un punto di vista economico si parlò anche allora, da parte dell'opposizione, di « politica della lesina »: ma la 5ª Commissione, ieri come oggi, non fa alcuna « politica della lesina », bensì una « politica delle possibilità », in ossequio all'articolo 81 della Costituzione ed in relazione al bilancio dello Stato.

Ora, proprio io che ebbi a sostenere come relatore in sede di discussione dei bilanci finanziari, e insieme con il Presidente senatore Bertone e il Vice Presidente senatore Trabucchi, l'esigenza di una maggiore oculatezza nel campo della pubblica spesa, l'esigenza di fronteggiare ulteriori necessità finanziarie dopo aver vagliato bene le fonti di entrata, l'inderogabile principio della correlazione, quindi, tra introiti ed uscite, non posso non essere d'accordo con coloro che tale principio sostenevano ieri (salvando il Paese dall'inflazione) e con quanti invitano Governo e Parlamento a tenerlo fermo per evitare dannose conseguenze alle finanze dello Stato e di riflesso per le categorie a reddito fisso.

In tale occasione — e cioè dell'approvazione della legge n. 648 — alcuni colleghi (Grava, D'Incà, Conci, Carbonari, Cerica, Tommasini e Carelli) presentarono un ordine del giorno, nel quale si trovava « nell'attualità un limite insuperabile nelle insufficienti disponibilità finanziarie dello Stato » e si affermava l'obbligo della Nazione di compiere ogni indifferibile sforzo perchè ai mutilati ed invalidi di guerra, nonchè ai congiunti dei Caduti in guerra, venisse attribuito un trattamento economico sostanzialmente corrispondente al diritto universalmente riconosciuto, in perfetta aderenza al costo della vita, impegnando quindi il Governo ad attuare e perfezionare i mezzi e servizi atti a rendere sollecita la liquidazione delle pratiche di pensioni di guerra, a far pubblicare immediatamente e rendere operante la legge sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, a predisporre quanto necessario affinchè nel più breve tempo possibile e, comunque, nel termine di due anni si realizzasse la giusta rivalutazione delle pensioni stesse per tutti gli aventi diritto.

Tale ordine del giorno divenne praticamente un impegno sostanziale per il Governo, che perfezionò di giorno in giorno mezzi e servizi, predispose le norme di attuazione della legge sul collocamento obbligatorio (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176), realizzò — entro due anni — la rivalutazione.

La legge n. 683 del giugno 1952, che apportò alcuni miglioramenti per gli invalidi di prima categoria, e la legge n. 263 dell'aprile 1953, che portò a sostanziali miglioramenti, corrisposero ai voti del Parlamento e alle esigenze delle categorie, sempre, naturalmente, sulla base delle possibilità di bilancio.

La legge n. 263, voluta dai senatori Bertone, Tomè, Braccesi, Mott ed altri, pur permanendo la grave situazione deficitaria del bilancio, provvide ad alcuni miglioramenti, facendo un altro passo avanti verso l'equa soluzione del grave problema che concerne tante migliaia di benemeriti cittadini. Altri 45 miliardi, mediante una applicazione graduale iniziatasi nell'esercizio 1953-54, proseguita nell'esercizio 1954-55 e che viene a compiersi nel corrente esercizio 1955-56, furono devoluti a favore delle vedove, degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati dei Caduti in guerra e

per miglioramento alle pensioni degli invalidi di guerra.

Anche in tale occasione fu ribadito il concetto che, sulla base delle possibilità di bilancio, era stato fatto un nuovo sforzo e che non era quindi nè logica nè producente la posizione consueta dell'opposizione con il pretesto della esiguità dei miglioramenti. Opportunamente il relatore per la maggioranza, senatore Tomè, rilevava come la nobiltà del sacrificio di questi nostri fratelli non possa essere ridotta ad una questione di cifre, perchè innanzitutto e soprattutto conta, deve anzi contare, la consapevolezza del dovere compiuto e la certezza del riconoscimento che la società e lo Stato moralmente dànno al loro sacrificio.

Prima ancora dell'approvazione della legge, il Senato, nella seduta del 24 marzo 1953, approvava il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, preso atto che con le proposte della maggioranza della Commissione il livello delle pensioni indirette è rivalutato ad una misura accettabile; mentre — nonostante i miglioramenti che si concretano in un aumento del 25 per cento della base attuale per le pensioni dirette dalla prima categoria semplice all'ottava, ed in un raddoppio dell'assegno di incollocamento — il problema delle pensioni dirette richiede una ulteriore considerazione;

impegna il Governo a riesaminare la situazione delle pensioni dirette per ulteriori miglioramenti, a decorrere dal prossimo bilancio 1954-55, *in relazione alle risultanze allora emergenti* ».

A tale ordine del giorno, presentato dai senatori Di Giovanni, Salomone e Bergmann, ordine del giorno accettato dal Governo, si riallaccia l'attuale disegno di legge n. 377 che intende sostenere due punti fondamentali:

a) un'equa rivalutazione delle pensioni di guerra dirette;

b) un assetto logico ed organico alle attuali tabelle di pensione e ai diversi assegni accessori.

Infatti, il disegno di legge fa sì che la nuova voce « pensione » assorba anzitutto gli assegni supplementari, speciale temporaneo e di contingenza, mentre gli assegni di superinvalidità assorbono le relative aggiunte annue: innovazione, questa, che — secondo i presentatori del provvedimento — faciliterebbe anche il funzionamento dei servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Occorre a questo punto fare un passo indietro, per far cenno alla spesa che il pagamento delle pensioni di guerra annualmente comporta: va considerato che nello stato di previsione 1956-57 del Ministero del tesoro, l'onere relativo ha raggiunto la cifra di lire 190 miliardi ed è destinato ulteriormente ad aumentare, dato che vi erano alla data del 1° marzo 1956, circa 120.000 pratiche ancora da definire.

Per ciò che concerne, particolarmente, gli adeguamenti del trattamento economico a favore dei minorati di prima categoria, con o senza superinvalidità, da un raffronto eseguito tra l'ammontare delle pensioni (con assegni annessi) in godimento dagli stessi al 1° luglio 1923 e quello rivalutato al 1° luglio 1953, in forza della legge 11 aprile 1953, n. 263, risultano le seguenti percentuali di aumento:

	Dal 1° luglio 1923	Dal 1° luglio 1953	Aumento pari a
1ª semplice	Lire 4.080 annue	Lire 397.326 annue	97,38 volte
1ª lettera *G*	» 5.680 »	» 624,246 »	115,18 »
1ª » *F*	» 8.080 »	» 702.946 »	86,99 »
1ª » *E*	» 10.080 »	» 729.446 »	72,36 »
1ª » *D*	» 11.080 »	» 804.846 »	72,63 »
1ª » *C*	» 12.080 »	» 833.746 »	69,01 »
1ª » *B*	» 14.080 »	» 934.246 »	66,35 »
1ª » *A*	» 16.080 »	» 1.170.846 »	72,81 »

A seguito dei notevoli aumenti concessi, era da presumere che, nel settore dei superinvalidi e dei beneficiari di prima categoria, il quadro delle provvidenze e delle rivalutazioni fosse, ormai, completo, anche perchè lo sforzo del Governo verso di essi è stato massimo e pienamente comprensivo delle loro situazioni.

Senonchè col disegno di legge in esame, si viene nuovamente a rimaneggiare tutta la materia delle pensioni di guerra dirette, sia dal punto di vista strutturale che da quello del trattamento economico, proponendo, fra l'altro, provvidenze di rilevante entità, particolarmente a favore dei superinvalidi e dei titolari di prima categoria.

Dal seguente specchio comparativo è possibile rilevare l'importo dell'aumento mensile che sarebbe dovuto ai titolari delle varie categorie di minorati, in forza del nuovo disegno di legge.

1ª CATEGORIA CON O SENZA ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA'

1° Raggruppamento Gradi (Sottufficiali e Truppa)

TABELLA *C*.

	NUOVI ASSEGNI Ammontare mensile complessivo	VECCHI ASSEGNI Ammontare mensile complessivo	Aumento mensile
Lettera A	Lire 142.500	Lire 97,509	Lire 44.991
» *A-bis*	» 129.500	» 89.509	» 39.991
» *B*	» 117.117	» 77.792	» 39.325
» *C*	» 95.900	» 69.417	» 26.483
» *D*	» 90.500	» 67.009	» 23.491
» *E*	» 84.217	» 60.726	» 23.491
» *F*	» 78.583	» 58.517	» 20.066
» *G*	» 74.450	» 54.459	» 19.991
1ª semplice	» 50.000	» 33.049	» 16.951

CATEGORIE DALLA 2ª ALL'8ª

1° Raggruppamento Gradi (Sottufficiali e Truppa)

TABELLA *C*.

	NUOVI ASSEGNI Ammontare mensile complessivo	VECCHI ASSEGNI Ammontare mensile complessivo	Aumento mensile
2ª categoria (1)	Lire 20.000	Lire 14.295	Lire 5.705
3ª » (1)	» 17.500	» 10.215	» 7.285
4ª » (1)	» 16.250	» 6.966	» 9.284
5ª » (1)	» 15.000	» 4.675	» 10.325
6ª » (1)	» 12.500	» 3.669	» 8.831
7ª » (1)	» 10.000	» 2.721	» 7.279
8ª » (1)	» 7.500	» 1.901	» 5.599

(1) Gli assegni sono calcolati sulle tre voci: pensione, assegno supplementare e assegno speciale temporaneo.

Il disegno di legge in esame, oltre a stabilire per i titolari di prima categoria, una pensione tabellare che varia da 300.000 a 417.450 lire annue, a seconda del grado militare rivestito dall'invalido, istituisce, con l'articolo 2, un assegno complementare di lire 300.000 annue dovute indistintamente a tutti i beneficiari di prima categoria.

Inoltre, concede agli stessi, semprechè non svolgano una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, una speciale indennità pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi gli assegni accessori (articolo 7).

Per gli invalidi suddetti, ammogliati con prole minorenne, l'articolo 6 contempla l'aumento da lire 3.000 a lire 36.000 annue dell'assegno integratore per ciascun figlio ed inoltre concede, innovando alle vigenti disposizioni, un assegno di lire 48.000 annue per la moglie che non esplica attività lavorativa.

Un notevole ritocco è stato anche apportato con l'articolo 3, alle prime sei lettere della superinvalidità, e con l'articolo 4 alle voci *A*, *A*-bis, *B* ed *E* delle indennità di accompagnamento, estendendo, peraltro, il diritto all'indennità stessa, anche ai dementi durante il loro ricovero in manicomio (articolo 4).

Altre innovazioni e ritocchi sono contemplati nei rimanenti articoli del disegno di legge.

A favore degli invalidi fruenti del trattamento pensionistico di guerra dalla 2ª all'8ª categoria, il disegno di legge in esame propone aumenti di una notevole entità, elevando, inoltre l'attuale assegno di previdenza, da lire 72.000 annue a lire 144.000.

Per poter far fronte alla nuova spesa, che si riferisce alle varie provvidenze sopracennate, occorrerebbe, ad avviso degli onorevoli proponenti, un nuovo stanziamento annuo di circa 50 miliardi di lire. In effetti, però, l'onere recato dal provvedimento sarebbe alquanto superiore specie in dipendenza dell'incremento che si è verificato nel numero dei titolari di pensioni di guerra dirette, che da 400.000 si è elevato alla data del 31 dicembre 1955, a 468.496.

Il calcolo di tale onere, eseguito in base ai più recenti dati statistici riferibili alla data del 1° marzo 1956, risultava dal seguente specchietto:

a) Per le pensioni dirette di 1ª categoria con assegno di superinvalidità - Partite numero 37.338 . . . . . L.	10.655.681.652
b) Per le pensioni dirette di 1ª categoria senza superinvalidità - Partite n. 7.355 .	1.612.271.670
c) Per le categorie dalla 2ª all'8ª - Partite n. 423.203 .	37.207.866.390
d) Per la concessione della tredicesima mensilità agli invalidi di guerra di 1ª categoria incollocati - Partite n. 43.028 .	2.125.229.732
e) Per l'aumento dell'assegno di previdenza - Partite n. 76.540	5.510.880.000
f) Per l'aumento dell'assegno di integrazione per i figli degli invalidi di 1ª categoria - Partite n. 15.830 . .	522.390.000
TOTALE . . . L.	57.634.319.444

Per mancanza di dati statistici nessun conteggio è stato possibile effettuare circa l'ammontare della spesa derivante:

1) dalla concessione dell'assegno integratore di lire 48.000 a favore delle mogli degli invalidi di 1ª categoria (articolo 6, secondo comma);

2) dalla maggiorazione apportata all'assegno di cumulo che, peraltro, è stato suddiviso per raggruppamento di gradi (vedi tabella *F*);

3) dal trattamento di pensione per le vedove e i figli degli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità, venuti a morte in conseguenza della infermità che dette origine alla pensione (articolo 9);

4) dalla estensione dell'indennità di accompagnamento ai dementi della lettera *B*, anche quando siano ricoverati in manicomio (articolo 4);

5) dalla disposizione contenuta nell'articolo 8 secondo la quale la cura ospedaliera ed il ricovero degli invalidi per mezzo dell'O.N.I.G. o di altre Amminisrazioni, sarebbero gratuiti e nessuna ritenuta per la cura e il ricovero dovrebbe praticarsi sulle pensioni di guerra.

Pur mancando di precisi dati di ragguaglio per il computo della spesa che deriverebbe al bilancio, per le particolari provvidenze qui sopra elencate, si può, senz'altro, presumere che l'onere relativo ascenderebbe a cifra assai ragguardevole.

Peraltro le proposte innovazioni, di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) non sembra trovino alcuna fondata giustificazione e nemmeno plausibile sostegno nel campo giuridico, e si è conseguentemente dell'avviso che le innovazioni stesse non possano essere prese in considerazione e siano pertanto da escludere.

Ciò premesso io non posso non essere d'accordo su alcuni punti fondamentali:

a) un assetto organico delle attuali tabelle, conglobando le voci;

b) un ulteriore miglioramento della funzionalità dei servizi;

c) non nego, neppure, che, essendo la materia sempre perfettibile, ci siano ancora dei ritocchi da fare in sede di riesame approfondito dalla vigente legislazione sulle pensioni di guerra dirette e indirette.

Ma qui occorre ricordare che, prima di parlare di qualsiasi eventuale aumento e di rivalutazione, nell'osservare il nostro compito di vigilare in difesa dell'erario, anche per potenziare e difendere al tempo stesso il sacrificio dei contribuenti, dobbiamo domandarci se ci sia la copertura finanziaria necessaria. E dobbiamo constatare che il capitolo 516 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 al quale si riferisce l'articolo 12 del disegno di legge in esame non consentiva la copertura, come non la consente il corrispondente capitolo 532 dell'esercizio in corso.

D'altra parte, il problema del miglioramento economico delle pensioni dirette (esclusa la prima categoria) deve essere visto nel quadro completo delle provvidenze legislative in atto. E ci richiamiamo proprio all'accennata relazione Tomè alla legge del 1953, ritenendo che non sembra infatti logico che si debba considerare il trattamento di pensione come a sè stante senza aver presente la esistenza o meno di una occupazione, per il minorato. Se questa c'è (ed è normalmente dovuta alle norme sul collocamento preferenziale) l'ammontare della pensione non può essere considerato in funzione del minimo vitale.

A questo proposito è interessante notare che, nel dicembre del decorso anno, su una massa di circa 468.000 pensionati diretti risultavano 64.016 coloro ai quali andavano gli assegni di incollocamento e ciò significa che il numero di coloro che dovevano trarre dalla sola pensione di guerra il necessario per vivere era dell'ordine di circa il 15 per cento.

La Commissione finanze e tesoro non può, comunque, di sua iniziativa portare alcun aumento di spesa se non c'è la copertura e cioè a dire se il Governo non presenta una nota di variazione in aumento; su questa tesi abbiamo, a nostro conforto, il pensiero dell'onorevole Paratore, già Presidente della Commissione, del senatore Bertone, attuale Presidente, del senatore Tomè e di molti altri, fedeli difensori del bilancio e dei contribuenti.

A questo punto mi sia lecito ricordare anche quanto il ministro Gava ha detto nella seduta del 26 aprile dell'anno scorso, in sede di discussione dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 — e cioè che « l'Italia ha fatto, com'era doveroso, la sua parte verso questi prediletti suoi figli ». E continuava documentando che « la Repubblica federale tedesca ha stanziato tre miliardi di marchi pari a 446.364 milioni di lire e siccome il bilancio generale dello Stato ammonta a 28 miliardi di marchi, le pensioni di guerra incidono nella misura del 9,3 per cento sulla spesa totale. La Francia ha stanziato 148.530 milioni di franchi corrispondenti a 265 miliardi di lire e ad una percentuale di 4,36 per cento sulla spesa totale che ammonta a 3.407 miliardi di franchi. La Jugoslavia ha stanziato 7.656.700.000 dinari pari a circa 16 miliardi di lire e ad una percentuale di circa il 3 per cento sul bilancio globale di 262 miliardi di dinari. L'Inghilterra sul totale del bilancio, calcolato approssimati-

vamente in 4.558 milioni di sterline, spende per le pensioni di guerra 87.241.000 sterline corrispondenti a circa 153 miliardi di lire italiane e ad una percentuale dell'1,9 per cento sul totale della spesa. Per la Russia non è possibile offrire dati attendibili perchè i bilanci sovietici non usano capitoli analitici. Le somme stanziate alla voce generica " assicurazioni e pensioni " per l'anno 1955 ammontano a 45,81 miliardi di rubli, con una spesa totale di 563,48 miliardi, e sono pari perciò all'8,13 per cento dell'intera spesa; quale parte però di tali somme sia destinata alle pensioni di guerra e quale alle altre pensioni ed alle assicurazioni, non è dato conoscere ».

« In Italia la spesa per le pensioni di guerra ha raggiunto nell'esercizio 1954-55 le lire 177.287 milioni, ed in rapporto alla intera spesa di bilancio, calcolata in 2.600 miliardi, la percentuale ammonta a circa il 6,8; quindi l'Italia, dopo la Germania, sostiene la spesa percentuale più alta. E vi è da aggiungere che il primato della Germania non è sostanziale in quanto dipende dal gran numero di pensionati di guerra che ammontano a 4.300.000 mentre in Italia sono 1.086.000.

La stessa situazione trova conferma dall'ammontare medio della pensione in ciascuno degli Stati indicati:

in Inghilterra	con	907.000	pensionati	. . . . .	L. 170.000	annue
» Francia	»	1.805.000	»	. . . . .	» 147.000	»
» Germania	»	4.300.000	»	. . . . .	» 104.000	»
» Jugoslavia	»	325.000	»	. . . . .	» 52.300	»
» Italia	»	1.086.000	»	. . . . .	» 163.200	»

L'Italia, quindi, è superata solo dall'Inghilterra che, però, ha un numero inferiore di pensionati ed ha risolto il problema della piena occupazione ». Fin qui la documentazione desunta dai dati ufficiali del Ministero del tesoro.

L'Italia ha, dunque, fatto anche in questo settore un notevole sforzo e non si nega che, come del resto ho accennato, si debba tentare di fare ancora quello che è possibile per coronare quanto già è stato fatto dal dopoguerra ad oggi dal Governo e dal Parlamento. Ma allo stato attuale delle cose, non vedo come sia possibile reperire i mezzi finanziari all'uopo occorrenti e, pertanto, a nome della maggioranza della Commissione, devo dichiarare che il provvedimento proposto non può essere approvato.

SPAGNOLLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Le tabelle *C*, *D*, *F*, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge, firmate dal Ministro per il tesoro.

Sono soppressi i seguenti assegni per le predette tabelle *C* e *D*:

a) l'assegno speciale temporaneo di cui al decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 576;

b) l'indennità di contingenza istituita con decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 229;

c) l'assegno supplementare di cui all'articolo 29 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

Art. 2.

Per gl'invalidi della prima categoria con o senza assegni di superinvalidità è istituito l'assegno complementare, non riversibile, in misura fissa di lire 300.000 annue.

Art. 3.

Gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E* della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono complessivamente stabiliti nelle seguenti misure che assorbono le aggiunte annue di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257 e della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Lettera	*A*	annue	L.	648.000
»	*A-bis*	»	»	552.000
»	*B*	»	»	451.400
»	*C*	»	»	304.800
»	*D*	»	»	264.000
»	*E*	»	»	224.600
»	*F*	»	»	181.000
»	*G*	»	»	167.400

Art. 4.

L'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e l'articolo 5 della legge 11 aprile 1953, n. 263, sono così modificati:

« Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* della legge 10 agosto 1950, n. 648, è accordata una indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nella seguente misura:

Lettera	*A*	L.	40.000
»	*A-bis*	»	35.000
»	*B*	»	31.000
»	*C*	»	22.000
»	*D*	»	20.000
»	*E*	»	17.000
»	*F*	»	15.000
»	*G*	»	12.000

Le dette indennità sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in Comuni inferiori ai 100.000 abitanti:

Lettera	*A*	L.	37.000
»	*A-bis*	»	32.000
»	*B*	»	28.000
»	*C*	»	19.000
»	*D*	»	17.000
»	*E*	»	14.000
»	*F*	»	12.000
»	*G*	»	9.000

È data facoltà al grande invalido della scelta tra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedale o in altri luoghi di cura ».

Art. 5.

L'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile della seconda, terza e quarta categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla quinta all'ottava, quando abbiano compiuto rispettivamente il cinquantacinquesimo od il sessantesimo anno di età è concesso un assegno di previdenza non riversibile nè sequestrabile di annue lire 144.000, quando i loro mezzi di sussistenza, esclusi gli assegni di guerra, siano tali da non soddisfare agli ordinari bisogni in rapporto alle esigenze della vita, avendo equo riguardo alle circostanze di età e di salute degli interessati ed alle persone di famiglia viventi a loro carico.

L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno.

Per gli invalidi dalla seconda all'ottava categoria si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermità, che per se stesse o congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro l'assegno è concesso temporaneamente, e per il periodo corrispondente ».

Art. 6.

L'aumento annuo, a titolo d'integrazione, previsto dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevato a lire 36.000 annue per ciascuno dei figli dell'invalido provvisto di pensione o assegno di prima categoria.

Tale aumento spetta anche per la moglie, che non esplichi attività lavorativa, ed è fissato nella misura di lire 48.000 annue.

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« A favore degli invalidi di prima categoria che non svolgono comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, ed è corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno ».

Art. 8.

L'articolo 32 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« La cura ospedaliera ed il ricovero dell'invalido per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, sono gratuiti e nessuna ritenuta per la cura ed il ricovero suindicati va praticata agli assegni di cui l'invalido stesso fruisce.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli invalidi di guerra dementi ricoverati nei manicomi o luoghi di cura sanitari ».

Art. 9.

Il trattamento di pensione per le vedove e i figli di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quando trattasi di mutilato o invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, venuto a morte in conseguenza della mutilazione che dette origine alla pensione diretta, è concesso per la durata di un anno nella misura della sola pensione di prima categoria oltre gli aumenti previsti dal precedente articolo 6.

Dopo il predetto termine di un anno, la pensione riprende la misura tabellare di cui alle tabelle *G, H, I, L,* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano, decorre dal 1° luglio 1954.

Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni ed assegni già concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti viene provveduto d'ufficio.

Ogni altro beneficio previsto dalla legge stessa deve essere richiesto con domanda in carta libera, al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — entro il termine perentorio di due anni dalla pubblicazione della presente legge. Trascorso tale termine il relativo godimento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

È conservato il diritto alla pensione ed agli assegni a termine della legislazione anteriore quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge e sia più favorevole.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

Per i titolari di pensione di guerra di prima categoria, cui spetta un assegno di superinvalidità, l'assegno supplementare di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevato, con effetto dal 1° luglio 1953 rispettivamente ad annue lire 145.280 per le lettere *A*, *A-bis* e *B*; a lire 139.280 per le lettere *C*, *D* ed *E*; ed a lire 133.280 per le lettere *F*, *G* della tabella *E* della citata legge.

La norma di cui al precedente comma ha carattere transitorio sino alla decorrenza dei nuovi e maggiori benefici previsti dalla presente legge.

Art. 12.

La copertura della spesa sarà effettuata mediante riduzione del corrispondente importo già stanziato sul capitolo 516 del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

AMMONTARI ANNUI DALLA 1ª ALL' 8ª CATEGORIA

GRADI MILITARI	CATEGORIE							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
TABELLA *C*								
1° Sottufficiali e truppa	300.000	240.000	210.000	195.000	180.000	150.000	120.000	90.000
2° Ufficiali inferiori	345.000	276.000	241.500	224.250	207.000	172.500	138.000	103.500
3° Ufficiali superiori	379.500	303.600	265.650	246.675	227.700	200.750	151.800	113.850
4° Ufficiali generali	417.450	333.960	292.215	271.342	250.470	220.825	166.980	125.235
TABELLA *D*								
1° Sottufficiali e truppa	270.000	216.000	189.000	175.500	162.000	135.000	108.000	81.000
2° Ufficiali inferiori	310.500	248.400	217.350	201.725	186.300	155.250	124.200	93.150
3° Ufficiali superiori	341.550	273.240	239.085	222.008	204.930	180.675	136.620	102.465
4° Ufficiali generali	375.705	300.564	262.994	244.208	224.623	198.743	150.282	112.712

TABELLA *F*

	Gruppo sottufficiali e truppa	Gruppo ufficiali inferiori	Gurppo ufficiali superiori	Gruppo ufficiali generali
Per due superinvalidità delle lettere *A*, *A-bis* e *B*	360.000	414.000	455.400	500.940
Per due superinvalidità di cui una nelle lettere *A* e *A-bis* e l'altra nella lettera *C*, *D*, *E*	300.000	345.000	379.000	416.900
Per due superinvalidità di cui una nella lettera *B* e l'altra nella lettera *C*, *D*, *E*	240.000	276.000	303.600	333.960
Per due altre superinvalidità contemplate dalla tabella *E* . .	180.000	207.000	227.700	250.470
Per una seconda infermità contemplata nella				
1ª categoria	100.000	115.000	126.500	139.150
2ª »	80.000	92.000	101.200	111.320
3ª »	70.000	80.500	88.550	97.405
4ª »	65.000	74.750	82.225	90.447
5ª »	60.000	69.000	75.900	83.490
6ª »	50.000	57.500	63.250	69.575
7ª »	40.000	46.000	50.600	55.660
8ª »	30.000	34.500	37.950	41.745